



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR  
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"  
CUP: G61B21009850006"

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE SU PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici		Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici aggiornato al Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)		OSSERVAZIONI DI RAFFRONTO	
art. 126		Art. 126	in rosso le modifiche apportate dal correttivo (D.Lgs 209/24) al codice degli appalti (D.Lgs 36/23)		
comma 1	<p><b>PENALI</b></p> <p>I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p> <p><b>SINTESI</b> Calcolo giornaliero tra 0,3 ‰ e 1 ‰ dell'importo netto contrattuale max cumulativo del 10 ‰</p>	comma 1	<p><b>PENALI</b></p> <p>I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p> <p><b>SINTESI</b> Incrementate: calcolo giornaliero tra 0,5 ‰ e 1,5 ‰ dell'importo netto; limite cumulativo del 10% mantiene invariato</p>	comma 1	IL CORRETTIVO INNALZA LE SOGLIE DELLE PENALI PER RENDERE PIU' EFFICACE LA PENALIZZAZIONE DEL RITARDO RAFFORZANDONE L'EFFETTO DETERRENTE
<b>PREMI DI ACCELERAZIONE</b>  Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.		comma 2	<p><b>PREMI DI ACCELERAZIONE</b></p> <p>Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.</p> <p><b>SINTESI</b> Obbligatorio: la stazione appaltante prevede il premio; Calcolo proporzionale all'importo di contratto; Giorni di anticipo, secondo scaglioni progressivi e limiti "imprevisti"; Erogazione dopo collaudo a lavori conformi e condizioni di sicurezza rispettate.</p>	comma 2	IL CORRETTIVO TRASFORMA DA FACOLTATIVO A OBBLIGATORIO IL PREMIO DI ACCELERAZIONE PER LAVORI PUBBLICI, AGGIUNGENDO CRITERI PIU' DETTAGLIATI E PROPORZIONALI
<b>PREMI SU SERVIZI E FORNITURE</b>  <b>SINTESI</b> Non previsto nel testo originario del D.Lgs 36/2023		comma 2-bis	<p><b>PREMI SU SERVIZI E FORNITURE</b></p> <p>Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibili con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.</p> <p><b>SINTESI</b> Introduce la facoltà (non obbligo) per la P.A. di prevedere premi di accelerazione anche per servizi e forniture secondo criteri decisi dalla stazione appaltante</p>	comma 2-bis	IL CORRETTIVO ESTENDE LA POSSIBILITA' DI RICONOSCERE PREMIALITA' ANCHE NEL SETTORE DEI SERVIZI E FORNITURE